

ISOIVA, Cagliari 7 giugno 2017


# Le NOVITÀ IVA



*prof. avv. Benedetto Santacroce*

# Agenda

Le modifiche alla disciplina Iva  
introdotte dal DL 50/17



I nuovi obblighi di comunicazione  
all'AdE dopo le modifiche del  
Milleproroghe 2017

Le semplificazioni



Iva: novità ed interpretazioni del periodo

Conservazione elettronica



## **Le modifiche alla disciplina Iva introdotte dal DL 50/2017**

*- Estensione e modifiche della  
disciplina dello Split Payment -*

---

## ❖ La normativa previgente

### Art. 17- ter DPR 633/1972\*

\* Introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b), L.190/2014 (L di Stabilità 2015)



### Disciplina dello Split Payment

Istituto che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti della P.A. i quali – in luogo del pagamento dell'intera fattura al fornitore - versano l'Iva indicata nella fattura di acquisto direttamente all'Erario e la parte restante al fornitore

#### *Le origini unionali della norma*

Lo split payment è indicato nel libro verde sul futuro dell'Iva (documento COM(2010)695, del 1° dicembre 2010, con allegato un documento di lavoro SEC(2010)1455), tra i meccanismi che possono migliorare il sistema della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, evitando frodi ed evasioni dell'Iva.

#### *Gli effetti*

Alla norma che ha introdotto la disciplina in esame sono stati attribuiti effetti di maggior gettito pari a 988 milioni annui a decorrere dal 2015 (entrate Iva ulteriori rispetto a quelle già considerate nei tendenziali).

## ❖ La normativa attuale

### Art. 17-ter DPR 633/1972\*

*\*Modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. 50/2017 in fase di conversione*

#### ~~Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici~~

#### Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società

- ~~1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.~~

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
  - a) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, nn. 1\) e 2\), del codice civile](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; **[SPLIT PAYMENT CONTROLLATE PA CENTRALE]**
  - b) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; **[SPLIT PAYMENT CONTROLLATE PA LOCALE]**
  - c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#);
  - d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. **[SPLIT PAYMENT QUOTATE FTSE MIB]**





1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

*1-quater.* A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

*1-quinquies.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico»;

2. ~~Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.~~



❖ novità

### Piano soggettivo

La norma amplia l'ambito di applicazione dello split payment includendovi le cessioni e le forniture effettuate nei confronti:

1. PA ed enti rientranti fra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, L 196/2009;
2. società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2) del c.c., direttamente o indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e ministeri;
3. società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del c.c., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
4. società controllate direttamente o indirettamente dalle società ai punti precedenti;
5. società quotate nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana ma il Mef può individuare con un decreto un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

### Piano oggettivo

Inoltre, viene abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter che esclude dallo split payment le fatture relative a compensi soggetti a ritenuta fiscale emesse da lavoratori autonomi.

### ❖ Decorrenza

Le modifiche si applicano alle fatture emesse a decorrere **dal 1° luglio 2017** e fino al termine di scadenza della deroga comunitaria (30 giugno 2020)

## ❖ Vantaggi

### Rimborsi prioritari a favore di chi applica lo split payment

Dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale (ovvero da conto su cui sono registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'Iva), verranno pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione individuata da Decreto 183/2017, nel ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno disciplinate le modalità di attuazione di tale misura

## ❖ In sintesi

<b>Il nuovo perimetro</b>	Dal prossimo 1° luglio le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. (tutti i soggetti ricompresi nell'obbligo della fatturazione elettronica), delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, delle società controllate direttamente dagli enti territoriali: regioni, province, comuni e Unioni di comuni, nonché quelle effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib, saranno interessate dallo split payment
<b>Estensione ai professionisti</b>	Il disegno di legge per la conversione del DL 50/2017 ha confermato l'estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti anche ai professionisti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti interessati. È stata quindi confermata l'abrogazione dell'art. 17-ter, comma 2, Dpr 633/72, che prevedeva l'esclusione dallo split payment per i compensi dei professionisti
<b>Attestato ai fornitori</b>	Non è prevista la pubblicazione di un elenco dei soggetti interessati dallo split payment, ma i cedenti o prestatori potranno richiedere ai propri cessionari o committenti il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applicano le disposizioni sulla scissione dei pagamenti
<b>Rimborsi in conto fiscale</b>	I rimborsi che per i soggetti che applicano lo split payment avvengono in via prioritaria al fine di alleggerire il danno finanziario causato dal mancato incasso dell'Iva, saranno pagati direttamente in conto fiscale dal dipartimento delle Entrate, direzione centrale per la riscossione, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale tenuta dall'agenzia delle entrate



## Definizione di controllo

In base a quanto stabilisce l'[art. 2359 c.c.](#) sono considerate società controllate:

1. Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

- *Diritto di detrazione* -

---

## Art. 19, comma 1 DPR 633/1972\*

\* Modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 50/2017 in fase di conversione

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

~~Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.~~

**Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.**

## ❖ novità

La norma anticipa il termine ultimo entro il quale è possibile portare in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti.

In particolare, in luogo del *“secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”*, l'imposta indicata nelle fatture di acquisto è riconosciuta, ai fini della detrazione dell'imposta, al più tardi **nella dichiarazione Iva presentata per il periodo d'imposta in cui è sorto il medesimo diritto alla detrazione.**



Si interviene anche sull'**art. 25 del DPR 633/1972** stabilendo che le fatture di acquisto devono essere annotate nel registro degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione.

## ❖ Decorrenza

Le modifiche entrano in vigore dal 24 aprile 2017

**N.B.** Le nuove regole si applicano alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, e non anche a quelle ricevute e non registrate negli anni precedenti

## ❖ Criticità

### La nuova disciplina della detrazione Iva è compatibile con le norme UE?

L'art. 19, comma 1, così come modificato dall'art. 2 del DL 50/2017, rende eccessivamente onerosa la possibilità per il soggetto passivo di esercitare in concreto la detrazione dell'Iva, in particolare per gli acquisti di fine anno.



### Violazione del principio di neutralità?

La Corte di Giustizia ha riconosciuto che un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione non può essere considerato incompatibile con la disciplina comunitaria, ma a condizione che tale termine non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione – PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' – *Sentenza C-332/15*

Si resta in attesa di sapere se, in seguito alla denuncia presentata alla Commissione Europea, quest'ultima aprirà una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per la violazione del diritto unionale



*- Esenzione Iva vitto ed alloggio agli studenti -*

---

## Art. 10, comma 1, n. 20), DPR 633/1972\*

\* art. 2-bis, D.L. 50/2017 in fase di conversione

### *Interpretazione autentica in materia di Iva per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari*



*L'articolo 10, comma 1, n. 20), DPR 633/1972 si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.*



### Esenzione Iva per vitto e alloggio degli studenti

#### **N.B.**

1. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti fino alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto.
2. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; tali istituti/enti operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, DPR 633/1972.
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica ex art. 10, comma 5, DL 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 307/2004, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

*- Nuove aliquote Iva -*

---

## Art. 1, comma 718 L 190/2014 (Stabilità 2015)

*\* Modificato dall'art. 9, D.L. 50/2017 in fase di conversione*

Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:

- a) l'**aliquota IVA del 10 per cento** è incrementata di ~~tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018~~ **1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020;**
- b) l'**aliquota IVA del 22 per cento** è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e ~~di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019~~ **di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;**
- c) a decorrere dal 1° gennaio ~~2018~~ **2019**, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al **decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno ~~2018~~ **2019** e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli



L'art. 9 DL 50/2017 (in fase di conversione) interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi

### Clausola di salvaguardia prima del DL 50/2017

	2017	2018	2019	2020
Aliquota Iva	10%	13%	13%	13%
Aliquota Iva	22%	25%	25,9%	25,9%

### Clausola di salvaguardia dopo il DL 50/2017

	2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota Iva	10%	11,5	12%	13%	13%
Aliquota Iva	22%	25%	25,4%	24,9%	25%

- *Compensazione e visto di conformità* -

---


## ❖ La normativa previgente

Art. 1, comma 574, L. 147/2013



Condiziona all'apposizione di apposito visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di **imposte sui redditi** e di **IRAP** (disciplinata all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997).

Articolo 10, comma 1, lett. a),  
n. 7) DL 78/2009



L'utilizzo in compensazione di crediti **IVA** per importi superiori a 15.000 euro annui, è condizionato all'obbligo di richiedere l'apposizione di apposito visto di conformità (di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del DLgs 241/1997, diretto ad attestare l'esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.



**novità**

L'art. 3 del DL 50/2017 modifica:

- l'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- l'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
- l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
- l'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311



In sostanza, si riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni (c.d. orizzontali ex art. 17 DLgs. 241/97) di crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, nonché ai crediti Iva annuali ed infrannuali

Inoltre, diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione

**N.B.** Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni



## ❖ Alternativa al visto di conformità

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'[art. 2409-bis c.c.](#) (controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), la presentazione di una **dichiarazione attestante l'esecuzione dei controlli**



Tale dichiarazione:

- deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione;
- riguarda la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione

## ❖ Decorrenza

### ➤ Per le compensazioni di crediti annuali:

Le nuove disposizioni trovano applicazione in relazione alle dichiarazioni presentate **dal 24 aprile 2017**.

Invece, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità, vanno osservati i precedenti vincoli di materia di compensazione, ovvero è possibile compensare fino a 15.000 euro senza visto.

### ➤ Per le compensazioni di crediti trimestrali Iva:

Le nuove disposizioni dovrebbero trovare applicazione a partire dai modelli TR relativi al II semestre 2017, da presentare nel prossimo luglio, ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017

## N.B.

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell'apposizione del visto.

Tuttavia l'adeguamento della polizza può avvenire anche in un momento successivo al rilascio del visto, a condizione, tuttavia, che la nuova polizza assicurativa abbia efficacia retroattiva.



È quindi possibile asseverare il credito emergente da una dichiarazione Iva, presentata a partire dal 24 aprile 2017, anteriormente al momento in cui viene adeguato il massimale della polizza ai maggiori rischi, purché tale integrazione abbia decorrenza retroattiva.

## ❖ Star-up innovative

Per tali imprese, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la soglia per l'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni è innalzata da 5.000 (in luogo dell'attuale soglia di 15.000) a 50.000 euro

- Art. 10, comma 1, lettera a), n. 7-bis, del DL 78/2009 -

### Si ricorda che:

Il DL 179/2012 ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (start-up).


La **start-up** deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:




- ✓ sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- ✓ impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
- ✓ essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato.




## I nuovi obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

*- Quadro d'insieme-*

---







*- La Fatturazione elettronica -*

---



## Art. 1 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

co. 3 e 4

DAL 1° GENNAIO 2017

SOGGETTI PASSIVI IVA  
**POSSONO OPTARE** per la  
**TRASMISSIONE TELEMATICA DI**  
**TUTTE LE FATTURE EMESSE E RICEVUTE**  
EFFETTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

**OPZIONE** VALE DA INIZIO DELL'ANNO SOLARE IN CUI ESERCITATA E SINO  
AL QUARTO ANNO SOLARE SUCCESSIVO  
- SE NON REVOCATA, SI ESTENDE DI QUINQUENNIO IN QUINQUENNIO

**REGOLE TECNICHE e TERMINI** per la trasmissione telematica  
**IN FORMATO STRUTTURATO** saranno  
definiti con **PROVV. DIR. ADE n. 182070 del 28.10.2016**



***“Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione ...”***

PROVV. DIR. ADE n. 182070 del 28.10.2016

**ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE**

3.1 L'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate è esercitata **esclusivamente in modalità telematica** mediante apposita funzionalità presente nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate.

3.2 L'opzione può essere esercitata, **tramite un apposito servizio *on-line* presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato** secondo le regole dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

3.3 L'opzione è esercitata **entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati**. L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. ...


**TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI (FATTURE ATTIVE E PASSIVE)**

4.1 I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3 trasmettono i dati di cui al punto 1.2 **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo.

**SPECIFICHE TECNICHE**

Trasmissione dati fatture, attive e passive, con **SCHEMA XML** (analogamente a schema XML-FatturaPA utilizzato per emissione e trasmissione di fatture elettroniche anche tra privati)

Per i soggetti che si avvalgono dell'**OPZIONE**



## **Art. 1 – CONTROLLI A DISTANZA**

CO. 1 - L'Agenzia delle entrate **UTILIZZA i dati delle fatture, emesse e ricevute**, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante Sdl, per effettuare i **CONTROLLI INCROCIATI** con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa AdE o da altre amministrazioni pubbliche  
**AL FINE DI FAVORIRE L'EMERSIONE SPONTANEA DI BASI IMPONIBILI**

CO. 2 – L'AdE **INFORMA** il contribuente, **IN VIA TELEMATICA**, circa gli esiti dei controlli se rilevanti nei suoi confronti

CO. 3 – l'effettuazione dei controlli a distanza **NON FA VENIRE MENO** gli ordinari poteri di controllo (ex artt. 51 e 52 DPR 633/72 e artt. 32 e 33 DPR 600/73)

## **Art. 2 – COORDINAMENTO DEI CONTROLLI**

CO. 1 – Allo scopo di **COORDINARE i controlli** da parte dell'amministrazione finanziaria ed **ESCLUDERE LA DUPLICAZIONE** dell'attività conoscitiva, le informazioni trasmesse all'AdE (dati fatture) sono **messe a disposizione della Guardia di Finanza**

- *Comunicazioni obbligatorie dati Iva* -

---

art. 4 – disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione

NUOVO ART. 21 D.L. 78/2010

ELIMINAZIONE DELLO SPESOMETRO

COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE

1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i **soggetti passivi trasmettono telematicamente** all'agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i **DATI DI TUTTE LE FATTURE EMESSE NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO, E DI QUELLE RICEVUTE E REGistrate** ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **IVI COMPRESSE LE BOLLETTE DOGANALI, NONCHÉ I DATI DELLE RELATIVE VARIAZIONI...**

3. Per le operazioni di cui al comma 1, **GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE** previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 **SI INTENDONO SODDISFATTI PER TUTTE LE FATTURE ELETTRONICHE NONCHÉ PER TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI TRASMESSI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO** di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

## Termini di presentazione A REGIME

La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (comprese le bolle doganali e le note di variazione) a regime, **dal 2018**, dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale, cioè **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre solare di riferimento** (ad eccezione per il 2° trimestre, che tiene conto della chiusura estiva)

Trimestre di riferimento	Termine di trasmissione
1. gennaio/marzo	31 maggio medesimo anno solare
2. aprile/giugno	16 settembre medesimo anno solare (anziché 31 agosto)
3. luglio/settembre	30 novembre medesimo anno solare
4. ottobre/dicembre	28 febbraio anno solare successivo

Prima modifica apportata ai termini relativi all'anno 2017

In un primo momento, in sede di conversione in legge del DL 193/2016, il termine di trasmissione per l'anno 2017 era stato inizialmente modificato in 3 invii

Periodicità trasmissione telematica Anno 2017	Termine di trasmissione
1. gennaio/marzo 2017 aprile/giugno 2017	25 luglio 2017
2. luglio/settembre 2017	30 novembre 2017
3. ottobre/dicembre 2017	28 febbraio 2018

In seguito, la legge di conversione del D.L. Milleproroghe (art. 14-ter L. 19/2017) ha nuovamente modificato il termine di presentazione dello Spesometro relativo al 2017 trasformandolo in 2 invii semestrali:

- 1° semestre: **18 settembre 2017**
- 2° semestre: **28 febbraio 2018**



## Ricapitolando

### Proroga definitiva dei Termini di trasmissione, **anno 2017**

Periodicità trasmissione telematica dei dati fatture attive/passive, Anno 2017	Termine di trasmissione (2 invii semestrali)
1. gennaio/marzo 2017 aprile/giugno 2017	18 settembre 2017
2. luglio/settembre 2017 ottobre/dicembre 2017	28 febbraio 2018

### Termini trimestrali di trasmissione, **anno 2018**

Periodicità trasmissione telematica dei dati fatture attive/passive, Anno 2018	Termine di trasmissione
1. gennaio/marzo 2018	31 maggio 2018
2. Aprile/giugno 2018	16 settembre 2018
3. luglio/settembre 2018	30 novembre 2018
4. ottobre/dicembre 2018	28 febbraio 2019

### Contenuto della comunicazione


- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.



Tali dati vanno inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

## I Soggetti esonerati

*“Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”.*



### Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

*-Trasmissione trimestrale delle  
liquidazioni Iva -*

---

NUOVO ART. 21-BIS D.L. 78/2010

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

1. I soggetti passivi **TRASMETTONO, NEGLI STESSI TERMINI E CON LE MEDESIME MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 21, UNA COMUNICAZIONE DEI DATI CONTABILI RIEPILOGATIVI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IMPOSTA** effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

5. **L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti EMERGE UN RISULTATO DIVERSO rispetto a quello indicato nella comunicazione, IL CONTRIBUENTE È INFORMATO dell'esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. IL CONTRIBUENTE PUÒ FORNIRE I CHIARIMENTI NECESSARI, O SEGNALARE EVENTUALI DATI ED ELEMENTI NON CONSIDERATI O VALUTATI ERRONEAMENTE, OVVERO VERSARE QUANTO DOVUTO AVVALENDOSI DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ...**



*DPCM 22 maggio 2017*

È posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017.

### 1. Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?

Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

### 3. L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA?

L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.

### 2. L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?

Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, DPR 633/1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

**4. In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?**

In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.

A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi:

**Caso n. 1**

Liquidazione di marzo a debito di 500

Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

Liquidazione di giugno a debito

Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.

**Caso n. 2**

Liquidazione di marzo a debito di 300

Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.

Liquidazione di giugno a debito

Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.



**5. Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?**

Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

**6. Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?**

Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

**7. Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?**

Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-”.

A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi:

**Caso n. 1**

Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo

La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

**Caso n. 2**

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

**8. Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?**

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

**9. In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'IVA esigibile (rigo VP4)?**

La modalità di compilazione descritta è corretta.

**10. Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?**

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

### 11. Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

### 12. Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633/1972?

Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

**13. Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?**

Si. L'IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a, dell'art. 7 del DPR n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

**14. Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?**

No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'IVA “scissa” va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.

- *Sanzioni* -

---

**D.L. 193/2016 – DECRETO FISCALE COLLEGATO A BILANCIO 2017****SANZIONI (art. 21-ter, co. 3)****POST CONVERSIONE D.L. 193/2016:**

2 euro per ogni fattura  
con massimo di 1.000 euro per ogni trimestre,  
con riduzione alla metà se la regolarizzazione  
avviene entro 15 gg.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

**"2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 25, con un massimo di euro 25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.**

**2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000."**

**COMUNICAZIONE  
TRIMESTRALE  
LIQUIDAZIONE IVA**

**POST CONVERSIONE D.L. 193/2016:**

da 500 a 2.000 euro  
con riduzione alla metà se la regolarizzazione  
avviene entro 15 gg.

*- Incentivi alla fatturazione elettronica*

---



**art. 3, co. 1, lett. a), D.Lgs. 127/2015**

**INCENTIVI ALL'OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA  
DELLE FATTURE O DEI RELATIVI DATI E DEI CORRISPETTIVI**

*1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:*

*a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, ...*



**COMUNICATO STAMPA AdE del 28.10.2016**

**Fatturazione elettronica**

**Pronte le regole per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture**

...

*I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti. Potranno innanzitutto utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall'Agenzia. Inoltre, in base a quanto stabilito dal decreto, per questi contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno. Un altro incentivo previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari).*

**Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal DI n. 193/2016 (decreto legge fiscale); CHI SCEGLIERÀ L'OPZIONE SARÀ ESONERATO DALL'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL NUOVO DECRETO LEGGE. ...**

	TRASMISSIONE DATI FATTURE ATTIVE E PASSIVE (D.Lgs. 127/15)	COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DATI FATTURE ATTIVE E PASSIVE (D.L. 193/16)
REGIME	FACOLTATIVO da 1.1.2017  <b><u>ESERCIZIO ENTRO IL 31.03.2017</u></b> (esclude obbligo comunicazione dati ex art. 3, co. 1, lett. a, D.Lgs. 127/15)	OBBLIGATORIO da 1.1.2017
BENEFICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIMBORSI IVA PRIORITARI</li> <li>• RIDUZIONE DI <u>DUE ANNI</u> DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO (POST CONVERSIONE D.L. 193/2016): <u>PER LA RIDUZIONE È NECESSARIA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI</u></li> </ul>	NO
SANZIONI	<p><b>SANZIONE PER OMISSIONE O TRASMISSIONE DI DATI INCOMPLETI O INESATTI:</b> <b>da euro 250 a euro 2.000</b></p> <p>(art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/97)</p>	<p><b>SANZIONI:</b> <b>2 euro per ogni fattura</b> <b>con massimo di 1.000 euro per ogni trimestre</b> <b>IN CASO DI OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE</b> (sanzione ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se trasmissione o correzione effettuate entro 15 gg. successivi alla scadenza)</p> <p><b>NON SI APPLICA CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE ex art. 12, D.Lgs. 472/97</b></p>

## Le semplificazioni

Dal 1° gennaio 2017, **sono eliminati alcuni adempimenti**:

- ❖ lo spesometro;
- ❖ la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
- ❖ la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. Black list.

Dalla stessa data, **sono semplificati**:

gli adempimenti connessi alla presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle prestazioni di servizi intracomunitari (Intra-2).

La dichiarazione annuale Iva, a decorrere dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

## - Comunicazione Black-list -

---

*Prima del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016,*

per la comunicazione delle operazioni  
con Paesi aventi fiscalità privilegiata (c.d. Black list)



- i termini di trasmissione avevano cadenza annuale
- l'obbligo di comunicazione scattava qualora si fosse superato il tetto di 10.000 € complessivi per operazioni da o verso Paesi Black list → Al raggiungimento del tetto concorrevano sia le operazioni attive che passive  
(Circ. 31/E/2014)

Con il D.L. 193/2016, art. 4, comma 4 lettera d)

È stato eliminato l'obbligo per i contribuenti di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori Black list  
(art. 4 comma 4 lettera d) del DL 193/2016)

❖ **Decorrenza:** dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi



Dal 2017 non deve essere più presentata la Comunicazione Black list entro:

- 10 aprile, per chi liquida l'IVA mensile;
- 20 aprile per chi liquida l'IVA trimestralmente.

**n.b.** L'abolizione della comunicazione Black list è prevista a seguito dell'introduzione del nuovo adempimento: comunicazione trimestrale Iva 2017, ovvero il nuovo spesometro trimestrale analitico

## - Elenchi Intrastat -

---

A partire dal 10 gennaio 2017  
è stato abolito l'obbligo di presentazione del modello Intra-2  
per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti  
stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea

Rimane l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle  
Dogane di tali elenchi entro il 25 gennaio 2017 in riferimento  
al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell'anno 2016

- *Dogane, Nota 244/2017*-

Anche a partire dal 2017 sembrerebbe permanere, anche  
per tali operazioni, l'obbligo della trasmissione dei dati ai fini  
statistici

- *Regolamento 2004/638/CE*-

**n.b.** L'abolizione della comunicazione Black list è prevista a seguito dell'introduzione del nuovo  
adempimento: comunicazione trimestrale Iva 2017, ovvero il nuovo spesometro trimestrale analitico

## - Le dichiarazioni Intra12-

---

**Cosa:** Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

**Chi:** Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972.

**N.B.** Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali

**Modalità:** Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel



L'abolizione dell'obbligo di presentazione dell'Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea vale anche per il modello INTRA-12



La risposta sembrerebbe essere no.

Dal combinato disposto dell'**art. 30-bis, DPR 633/72** e l'**art. 49, D.L. 331/93**, emerge che:

Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, DPR 633/72, non soggetti passivi d'imposta, e i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, dello stesso decreto, devono dichiarare all'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale, entro ciascun mese, l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

Tale norma non è stata abrogata dall'art. 4, comma 4, D.L. 193/2016, il quale abolisce espressamente solo l'art. 50, comma 6, del D.L. 331/1993 (Intra-2) e non anche l'art. 49



Si presume quindi che al momento, fatti salvi eventuali chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria, i mod. INTRA12 debbano intendersi ancora in vigore con le modalità e le norme che fino ad oggi e per gli anni a venire li disciplineranno, pertanto per nulla modificati dal D.L. 193/2016.

## Iva: novità ed interpretazioni del periodo

- *Reverse Charge* -

---

## Corte di Giustizia, sentenza del 26 aprile 2017, causa C-564/15

### Il caso

Acquisto, nell'ambito di una procedura di asta elettronica, organizzata dalle autorità tributarie, di un hangar mobile da una S.r.l (debitrice di un credito fiscale).

Il venditore aveva emesso la fattura, comprensiva dell'Iva, in conformità alle norme applicabili alla tassazione ordinaria.

L'acquirente aveva a sua volta provveduto a pagare il peso e a versare l'Iva indicata nella fattura al venditore, che l'aveva poi versata all'amministrazione finanziaria ungherese.

Secondo quest'ultima la cessione non avrebbe dovuto essere fatturata mediante l'applicazione dell'Iva, ma applicando il meccanismo del *reverse charge*, negando di conseguenza all'acquirente la detrazione dell'Iva assolta a causa di un errore di forma.

Pertanto, l'acquirente ha adito il giudice tributario, che ha posto all'attenzione della Corte la questione se negare il diritto alla detrazione dell'Iva sia o meno conforme al diritto unionale.

## Le questioni pregiudiziali

- 1) È compatibile con le disposizioni della Direttiva 2006/112, in particolare con il principio di proporzionalità, con gli obiettivi di neutralità fiscale e di prevenzione dell'evasione fiscale, la pratica dell'autorità tributaria di dichiarare una differenza fiscale a carico dell'acquirente di un bene (o destinatario di un servizio) nel caso in cui il cedente del bene (o prestatore del servizio) emetta una fattura relativa ad un'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile secondo il sistema di tassazione ordinaria, dichiarando e versando all'Erario l'Iva relativa alla suddetta fattura, e l'acquirente del bene (o destinatario del servizio), dal canto suo, detragga l'Iva versata all'emittente della fattura, sebbene non possa avvalersi del diritto a detrazione relativamente all'Iva accertata come differenza fiscale?
  
- 2) È proporzionata la sanzione per avere scelto una modalità di tassazione errata nel caso di dichiarazione di una differenza fiscale che comporta anche l'imposizione di una sanzione tributaria del 50%, qualora non si sia prodotta alcuna perdita di gettito per l'Erario né sussistano indizi di abuso?

## I principi di diritto espressi dalla Corte

Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto a detrazione dell'Iva in una procedura di inversione contabile di cui all'articolo 199, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112, **un soggetto passivo che, quale acquirente di un bene, è debitore dell'Iva corrispondente a quest'ultimo non è tenuto a essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti formali di tale direttiva per poter esercitare il suo diritto a detrazione**, e deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo Stato membro interessato nell'esercizio della facoltà di scelta offerta allo stesso dall'art. 178, lettera f), della Direttiva

**L'esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta all'Iva o versate in quanto dovute**



Pertanto, **dato che tale Iva non era dovuta e che il versamento della stessa non rispettava un obbligo sostanziale del regime dell'inversione contabile, l'acquirente non può invocare un diritto a detrazione di tale Iva.**

Tuttavia, **egli può chiedere il rimborso** dell'imposta che egli ha indebitamente versato a detto venditore dell'hangar mobile, conformemente al diritto nazionale

## Le conclusioni

**1) L'acquirente di un bene può essere privato del diritto a detrazione dell'Iva che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell'Iva, benché l'operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all'Erario.**

Ciò non viola le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE né il principio di neutralità fiscale e di effettività. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all'acquirente, dell'Iva indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, che l'acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.

**2)** Inoltre, deve dirsi in contrasto con il principio di proporzionalità il fatto che le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell'inversione contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell'importo dell'imposta sull'Iva che egli è tenuto a versare all'amministrazione tributaria, qualora quest'ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

## - Reverse Charge -

---

### Circolare 16/E/2017

A seguito della riforma della disciplina sanzionatoria  
in materia di violazioni attinenti all'applicazione  
del meccanismo dell'inversione contabile  
avvenuta con il D.Lgs. 158/2015,  
- in relazione all'[art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1; 9-bis.2 e 9-bis.3 D.Lgs. 471/199](#) -  
l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti




**Ratio della modifica:** Creare un sistema maggiormente conforme al principio di proporzionalità e colpire in modo più grave le violazioni compiute con un intento di evasione o di frode o che, comunque, comportino l'occultamento dell'operazione o un debito d'imposta, ed in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l'imposta risulta comunque assolta.



## Circolare 16/E/2017

### ➤ Omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del reverse charge Art. 6, comma 9-bis

L'operazione deve essere assoggettata al sistema dell'inversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, non pone in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti connessi.




Sanzione in misura fissa, **da un minimo di 500 euro ad un massimo di 20.000 euro**, a condizione che l'omissione degli adempimenti risulta dalla contabilità.

Se, l'operazione non risulta dalla contabilità, si applica la sanzione proporzionale nella misura compresa **tra il 5% e il 10% dell'imponibile** non documentato, con un minimo di 1000 euro.

➤ Errata applicazione dell'Iva nel modo ordinario anziché in reverse charge

Art. 6, comma 9-bis.1

L'operazione doveva essere assoggetta al meccanismo dell'inversione contabile, ma, per errore, è stato oggetto di applicazione dell'imposta in via ordinaria




Se, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge, l'Iva seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in reverse) è stata comunque assolta dal cedente/prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione (con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza), non occorre che il cessionario/committente regolarizzi l'operazione e non perde il diritto alla detrazione. Su quest'ultimo graverà una sanzione in misura fissa da un min. di 250 euro a un max di 10.000 euro.

➤ Errata applicazione dell'Iva con il sistema del reverse charge anziché nel modo ordinario

Art. 6, comma 9-bis.2

1.

L'Iva doveva essere assolta in via ordinaria, ma è stata, in modo irregolare, assolta con il meccanismo dell'inversione contabile dal cessionario/committente.



Il cessionario/committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente in reverse; mentre il cedente/prestatore non è obbligato all'assolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un **min di 250 euro ad un max di 10.000 euro**.

**2.**

Il cedente/prestatore non emette fattura o la emette senza Iva o, ancora, il cessionario/committente non assolve irregolarmente l'Iva in reverse charge.

**Non si applica la sanzione in misura fissa.**

In questo caso il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili (art. 6, comma 1);

Mentre il cessionario/committente è punibile con la sanzione per la mancata regolarizzazione dell'operazione (art. 6, comma 8).

➤ Errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti

Art. 6, comma 9-bis.3

Applicazione del reverse charge (assolvendo l'Iva) per un'operazione esente, non imponibile o comunque non soggetta ad Iva

**NON C'È SANZIONE.**

Se è l'Ufficio ad accorgersi dell'errore, esso neutralizza il debito e il credito.

Se a causa dell'errore, l'Iva non è stata detratta, la si può recuperare con una nota di variazione in diminuzione o con rimborso ex art. 21 D.Lgs. 546/92.

**N.B.**

Lo stesso avviene quando si applica il reverse charge per un'operazione inesistente.



In questo caso, tuttavia, scatta la sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, con il minimo di 1000 euro

Esempi pratici	Sanzione
La società Alfa applica il RC, assolvendo l'Iva per un'operazione esente, non imponibile o non soggetta ad Iva	Non c'è sanzione
La società Alfa applica il RC per un'operazione inesistente	Sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile, con il min di 1.000 euro
Alfa ha ricevuto 2 fatture relative ad operazioni soggette a RC. Per errore annota il primo documento nel registro Iva acquisti come "fuori campo"; il secondo in contabilità generale	Sanzione fissa da 500 a 20.000 euro
Alfa, che ha un pro rata di detrazione parziale Iva, riceve una fattura in RC, ma per errore non assolve l'imposta	Sanzione del 90% per indebita detrazione per la quota di Iva indetraibile e quella per dichiarazione infedele
Alfa ha acquistato beni per cui opera il RC. Nonostante le richieste al fornitore non riceve fattura	Alfa deve emettere autofattura entro il 30° giorno successivo allo spirare del 4° mese da giorno di effettuazione dell'operazione
Alfa ha ricevuto una fattura con Iva in relazione ad un'operazione che avrebbe dovuto essere assoggettata a RC	Se l'Iva è stata assolta dal cedente, è prevista la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro in capo ad Alfa. L'Iva è detraibile
Alfa ha ricevuto una fattura in RC per un'operazione che avrebbe dovuto essere assoggettata ad Iva nei modi ordinari. Assolve l'imposta integrando la fattura.	Sanzione fissa da 250 a 10.000 euro in capo al fornitore.
Alfa ha ricevuto una fattura in relazione ad un'operazione inesistente, che annota in regime di RC.	In caso di accertamento sono espunti sia il debito che il credito computati nella liquidazione periodica a fronte dell'operazione inesistente, con sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile (con un min di 1000 euro).

*- Iva distributori automatici-*

---

D.Lgs. 127/2015

**Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI****co. 1****DAL 1° GENNAIO 2017****OPZIONE**

**SOGGETTI CHE EFFETTUANO  
OPERAZIONI EX ART. 22 DPR 633/72  
POSSONO OPTARE per la  
MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA  
TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'ADE  
DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI  
DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONI DI BENI**

**OPZIONE VALE DA INIZIO DELL'ANNO SOLARE IN CUI ESERCITATA E SINO AL  
QUARTO ANNO SOLARE SUCCESSIVO  
- SE NON REVOCATA, SI ESTENDE DI QUINQUENNIO IN QUINQUENNIO**

**MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE  
SOSTITUISCONO GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE  
EX ART. 24, CO. 1, DPR 633/72**



**Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI****co. 2****DAL 1° APRILE 2017****OBBLIGO**

*A decorrere dal **1° aprile 2017**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono **OBBLIGATORIE PER I SOGGETTI PASSIVI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**.*

*Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.*

*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate **POSSONO ESSERE STABILITI TERMINI DIFFERITI, RISPETTO AL 1° APRILE 2017**, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici*

**TESTO COSI'  
SOSTITUITO  
DAL D.L.  
193/2016**

**Prov. AdE n.  
102807 del  
30.6.2016**

- **DIFFERIMENTO AL 1° APRILE 2017 DELL'OBBLIGO** (rispetto al 1° gennaio 2017)
- **POSSIBILITA' DI TERMINE DIFFERITO CON PROV. DIR. ADE**
- **ESTENSIONE ANCHE A PRESTAZIONI DI SERVIZI** (testo originario del D.Lgs. 127/2015 si riferiva solo a "cessione di beni" a differenza dell'opzione dove si parlava sia di cessioni che di prestazioni)

### Provvedimento 30/3/2017, n. 61936

Per il **periodo transitorio**, che durerà **fino al 31/12/2022** sono disciplinate le modalità, le fasi e i termini per la trasmissione dei dati per i distributori automatici privi della “porta di comunicazione”.

- Dal 1/9/2017 parte l’obbligo di censimento di tali distributori;
- dal 1/1/2018 decorre l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia dei relativi corrispettivi.

### Risoluzione 44/E/2017

Sono **escluse** dall’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 127 le operazioni ricadenti nel regime Iva “monofase” ex art. 74 D.P.R. 633/1972. Qui, infatti, vi è un unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

Sono, dunque, esonerate dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi (oltre ai biglietti di viaggio e sosta) le cessioni di:

- tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- ricariche telefoniche;
- la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee.

## CONSERVAZIONE ELETTRONICA


**D.M. 17.6.2014** (in sostituzione D.M. 23.1.2004)

***A FINI TRIBUTARI FORMAZIONE, EMISSIONE, TRASMISSIONE, CONSERVAZIONE, COPIA, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, ESIBIZIONE, VALIDAZIONE TEMPORALE E SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA dei documenti informatici, AVVENGONO NEL RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, dei decreti attuativi e dell'art. 21, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 in materia di fatturazione elettronica***


# CONSERVAZIONE ELETTRONICA

- **DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI**
- **SCRITTURE CONTABILI**
- **CORRISPONDENZA,**
- **OGNI DATO, ATTO O DOCUMENTO** di cui e' prescritta conservazione

**art. 43**  
**D.Lgs. 82/2005 - CAD**



# CAD e REGOLE TECNICHE



**D.P.C.M. 3.12.2013**

REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI SISTEMA DI CONSERVAZIONE

art. 14

in G.U. n. 59 del 12.3.2014

**ENTRATA IN VIGORE**

**11.4.2014**

1. *Il presente decreto entra in vigore il **TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO** alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

**TERMINE DI  
ADEGUAMENTO DEI  
SISTEMI ESISTENTI**

**11.4.2017**

2. *I sistemi di conservazione **GIÀ ESISTENTI** alla data di entrata in vigore del presente decreto sono **ADEGUATI ENTRO E NON OLTRE 36 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE** del presente decreto **SECONDO UN PIANO DETTAGLIATO** allegato al manuale di conservazione.*

**REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI SISTEMA DI CONSERVAZIONE**

**art. 14**

**PERIODO TRANSITORIO (sino all'adeguamento)**

*Fino al completamento del processo di adeguamento per tali sistemi **POSSONO ESSERE APPLICATE LE PREVIGENTI REGOLE TECNICHE.** Decorso tale termine si applicano in ogni caso le regole tecniche di cui al presente decreto.*

*Fino al completamento del processo di adeguamento, **RESTANO VALIDI I SISTEMI DI CONSERVAZIONE REALIZZATI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE CNIPA N. 11/2004.***

*Il **Responsabile della conservazione** **VALUTA L'OPPORTUNITÀ DI RIVERSARE** nel nuovo sistema di conservazione gli archivi precedentemente formati o di mantenerli invariati fino al termine di scadenza di conservazione dei documenti in essi contenuti.*



# REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE

art. 44, CAD

## SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI



### GARANZIE

**IDENTIFICAZIONE CERTA** DEL SOGGETTO  
CHE HA FORMATO IL DOCUMENTO E DELLA P.A.

**INTEGRITA' DEL DOCUMENTO**

**LEGGIBILITA' e AGEVOLE REPERIBILITA' DEI DOCUMENTI**


**RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA**  
di cui agli artt. da 31 a 36, D.Lgs. 196/2003



# REGOLE TECNICHE SUI SISTEMI DI CONSERVAZIONE


# OGGETTO DI CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE ELETTRONICA		NOTE
<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTI INFORMATICI</b>	<b>AUTENTICITÀ, INTEGRITÀ, AFFIDABILITÀ, LEGGIBILITÀ E CONSULTABILITÀ</b> devono essere garantire da <b>PRESA IN CARICO</b> <b>sino a eventuale scarto</b>




PROCESSO	PACCHETTO di VERSAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PRESA IN CARICO</b> dei documenti oggetti di conservazione trasmessi dal produttore;</li> <li>- <b>VERIFICA DEL FORMATO</b> e delle modalità come previste nel manuale per garantirne integrità, consultabilità e leggibilità (scarto del pacchetto in caso di anomalie);</li> <li>- <b>GENERAZIONE</b>, anche in modalità automatica, del <b>RAPPORTO DI VERSAMENTO</b>, univocamente identificato con riferimento temporale e una o più impronte dell'intero contenuto del pacchetto;</li> <li>- <b>SOTTOSCRIZIONE DEL RAPPORTO DI VERSAMENTO</b> con firma digitale o qualificata o avanzata del responsabile <b>SE PREVISTO NEL MANUALE</b>.</li> </ul>
	PACCHETTO di ARCHIVIAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- documenti <b>PORTATI IN CONSERVAZIONE</b> secondo le modalità individuate dal manuale</li> </ul>
	PACCHETTO di DISTRIBUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SOTTOSCRITTO</b> con firma digitale, qualificata o avanzata <b>SE PREVISTO NEL MANUALE</b>;</li> <li>- permette la <b>CONSULTAZIONE</b>, da parte dei soggetti autorizzati, direttamente <b>per via informatica, anche da remoto</b>;</li> <li>- possibilità di produrre <b>DUPLICATI INFORMATICI</b> o di <b>COPIE INFORMATICHE</b> a richiesta degli utenti secondo le regole tecniche sul documento informatico.</li> </ul>

# PROCESSO DI CONSERVAZIONE (1/2)



# PROCESSO DI CONSERVAZIONE (2/2)



## RUOLI E RESPONSABILITA'



# CONSERVAZIONE ELETTRONICA

**ATTORI DEL  
PROCESSO  
(secondo  
D.P.C.M. 3.12.2013)**

## **PRODUTTORE:**

PF o PG responsabile del contenuto del pacchetto di versamento (se PA: è il responsabile della gestione documentale)

## **RESPONSABILE CONSERVAZIONE:**

soggetto responsabile delle attività di conservazione

**UTENTE:** persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di gestione informatica o di conservazione al fine di fruire delle informazioni di interesse

**MODELLI  
ORGANIZZATIVI**

**INTERNO**

soggetto produttore dei documenti informatici organizza all'interno della propria struttura un sistema di conservazione elettronica

**ESTERNO**

soggetto produttore dei documenti externalizza in outsourcing il sistema di conservazione



# ATTORI DEL PROCESSO

LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – AgID  
versione 1.0. Dicembre 2015

... A prescindere dal modello adottato, rimane l'**OBBLIGO DI NOMINARE ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE**, il quale, sotto la propria responsabilità, può delegare in outsourcing il processo/sistema di conservazione.




al RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE


**IN CASO DI OUTSOURCING, LA DELEGA È FORMALIZZATA**, esplicitando chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare, le specifiche funzioni e competenze affidate; **viene stipulato un contratto o una convenzione di servizio** che prevede l'obbligo del rispetto del manuale della conservazione predisposto dal Responsabile della stessa da parte del soggetto/i delegati.

**RIMANE COMUNQUE IN CARICO AL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE VIGILARE** sulla corretta esecuzione del processo di conservazione: sul fornitore graverà la sola responsabilità contrattuale nei confronti del Responsabile della conservazione.

## LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – AgID versione 1.0. Dicembre 2015



## LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – AgID versione 1.0. Dicembre 2015



## CONSERVATORI ACCREDITATI

art. 44-bis  
D.Lgs. 82/2005 - CAD

*1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.*

...

*3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.*

### EFFETTI

PROCESSO DI Conservazione Elettronica  
viene CERTIFICATO come A NORMA

POSSIBILE CERTIFICARE I PROCESSI  
DI SOGGETTI TERZI

POSSIBILE ESSERE CONSERVATORI “ESTERNI” PER LE PPAA (le quali  
possono in via alternativa:  
realizzare processi di Conservazione Elettronica  
all’interno della propria struttura  
- Affidare tali processi a CONSERVATORI ACCREDITATI

# PACCHETTO DI VERSAMENTO; RUOLO E RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE



LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – AgID  
versione 1.0. Dicembre 2015

**PRODUTTORE**

**NON COINCIDE NECESSARIAMENTE** con il soggetto che ha formato il documento

**persona fisica o giuridica** alla quale si affida il compito di **predisporre e inviare** il **PACCHETTO DI VERSAMENTO PRODOTTO** nel contesto del sistema di gestione documentale e contenente i **documenti corredati dei necessari metadati** descrittivi, il quale viene quindi trasmesso al sistema di conservazione

Nelle PPAA, produttore è rappresentato dal dirigente o dal funzionario Responsabile della gestione documentale


**ATTIVITA'**

**PRODUCE IL PACCHETTO DI VERSAMENTO**

**RESPONSABILE del trasferimento**  
del contenuto del pacchetto di versamento nel  
sistema di conservazione

## RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

- **PRODURRE** i pacchetti di versamento **SECONDO IL FORMATO CONCORDATO**
- **ATTRIBUIRE NOMENCLATURA UNIVOCA E IDENTIFICATIVA** del file stesso
- eventualmente **GENERARE IL FILE IN FORMATO XML** che riporta i **METADATI** caratteristici di ciascun documento
- **RISPETTARE LA TEMPISTICA** per l'invio e secondo i **CANALI CONCORDATI** con il CONSERVATORE



**EVENTUALI ERRORI NEL TRASFERIMENTO** del contenuto nei sistemi di conservazione saranno **RIFERIBILI IN VIA DIRETTA ED IMMEDIATA AL PRODUTTORE** del pacchetto di versamento.

**Titolare del contenuto documentale  
PUO' DELEGARE A SOGGETTO TERZO LE ATTIVITA' DEL  
PRODUTTORE DEL PACCHETTO DI VERSAMENTO**



**ATTIVITA' OPERATIVE RICHIESTE AL PRODUTTORE (1/2)**

- **RISPETTARE I TERMINI DI CONSERVAZIONE** di natura civilistica e fiscale, **MONITORANDO LE TEMPISTICHE** correlate al corretto invio in conservazione a norma della documentazione
- **CURARE L'ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO DI VERSAMENTO** nel sistema di Conservazione, **MONITORANDO EVENTUALI ANOMALIE** rilevate, provvedendo di conseguenza a **"NORMALIZZARE" I PACCHETTI DI VERSAMENTO**
- in quanto Responsabile del versamento del pacchetto informativo all'interno del sistema di conservazione, **ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ LADDOVE PROVVEDA ALL'INVIO DI PACCHETTI DI VERSAMENTO**, e questi siano accettati dal sistema, **CONTENENTI DOCUMENTI NON VALIDI O ILLEGGIBILI**. Una volta conservati a norma, tali documenti sono imm modificabili e non possono essere rimossi dal sistema di conservazione



## ATTIVITA' OPERATIVE RICHIESTE AL PRODUTTORE (2/2)

- **RISOLVERE EVENTUALI ANOMALIE A SEGUITO DEL RIFIUTO** del pacchetto di versamento da parte del sistema di conservazione
- **CLASSIFICARE LA DOCUMENTAZIONE SECONDO IL PIANO DELLA CONSERVAZIONE** concordato con il Responsabile della conservazione
- **PRODURRE I FILE CONTENENTI I METADATI NECESSARI** all'indicizzazione dei documenti curandosi della corrispondenza tra gli stessi e l'oggetto conservato
- **GARANTIRE L'EFFETTIVA LEGGIBILITÀ DELLA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTI ANALOGICI** inviati in conservazione (a seguito delle attività di scannerizzazione o renderizzazione)
- **ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI DOCUMENTI** inviati in conservazione **SENZA SALT DI NUMERAZIONE** degli archivi (numeri mancanti)



## CONSERVAZIONE ELETTRONICA dei DOCUMENTI FISCALI

# CONSERVAZIONE ELETTRONICA: DOCUMENTI FISCALI

**D.M. 17.6.2014 (in sostituzione del D.M. 23.1.2004)**

A FINI TRIBUTARI formazione, emissione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione, esibizione, validazione temporale e sottoscrizione elettronica dei documenti informatici, **AVVENGONO NEL RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE** di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, **dei decreti attuativi e dell'art. 21, comma 3, D.P.R. n. 633/1972** in materia di fatturazione elettronica

Il processo di conservazione ... è effettuato **CON CADENZA ALMENO ANNUALE**.  
(ELIMINATO OBBLIGO di conservazione QUINDICINALE DELLE FATTURE,  
che diventa annuale).

ELIMINATO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'IMPRONTA, alle Agenzie fiscali.

IMPOSTA DI BOLLO:

- ELIMINATO OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE CARTACEA all'ADE
- PAGAMENTO BOLLO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 4 MESI DA TERMINE ANNUALE

**COMUNICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI** della scelta di CONSERVAZIONE IN MODALITÀ ELETTRONICA

# CONSERVAZIONE ELETTRONICA: ATTIVITA' (1/2)

OBIETTIVO	ATTIVITÀ
<b>Definire i documenti fiscali amministrativi/fiscali oggetto di conservazione elettronica.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione delle tipologie documentali;</li> <li>• Creare documenti informatici ab origine e non solo dematerializzare documenti cartacei</li> <li>• Definire set metadati per la ricerca e l'estrazione dei documenti</li> </ul>
<b>Analisi di dettaglio del quadro normativo di riferimento, per verificare gli impatti sull'infrastruttura e sui processi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validazione dei documenti aziendali che normano i processi interni;</li> <li>• Certificazione processo di conservazione;</li> <li>• Pianificazione adempimenti e scadenze fiscali (comunicazione bollo, firma scritture contabili, impronta archivio, chiusura lotti, ecc.)</li> <li>• Consulenza in tutta la fase di analisi, implementazione e diffusione del nuovo processo</li> </ul>
<b>Catalogare, archiviare, ricercare l'informazione in un archivio virtuale "Document Management System"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centralizzare i criteri di accesso, catalogazione e conservazione dei documenti;</li> <li>• Associare le immagini dei documenti alle informazioni "chiave" in essi contenute (metadati)</li> <li>• Creare l'integrazione con il sistema gestionale aziendale (ERP)</li> </ul>

# CONSERVAZIONE ELETTRONICA: ATTIVITA' (2/2)

OBIETTIVO	ATTIVITÀ
<b>Definire i ruoli nell'ambito del processo di fatturazione elettronica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta soluzione interna/outourcing soluzione tecnica (formazione documento, firma, archiviazione, ecc.)</li> <li>• Definizione Team a presidio del processo tecnico-informatico</li> <li>• Definizione Responsabile Conservazione, Responsabile Trattamento dei dati, Responsabile Security, Produttore del documento, ecc.(definizione job profile e ruoli organizzativi).</li> </ul>
<b>Definizione del contratto verso eventuale outsourcer e del manuale della conservazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuare i requisiti tecnici da richiedere al fornitore del servizio di outsourcing;</li> <li>• Verifica garanzia offerta dalle clausole contrattuali</li> <li>• Validazione manuale della conservazione</li> </ul>
<b>Utilizzare l'opportunità offerta dalla dematerializzazione dei documenti per efficientare i processi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Come utilizzare i metadati per l'inserimento automatico nei sistemi informatici</li> <li>• Come mettere a disposizione le informazioni tramite workflow autorizzativi</li> </ul>

I recenti orientamenti di prassi  
- Risoluzione 46/E/17-



## Risoluzione 46/E/2017

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

**È unico il termine di conservazione per i documenti fiscali  
e non c'è nessun obbligo di stampa su carta di fatture e bolle doganali ricevute in  
formato digitale**



Ciò a prescindere dalla loro rilevanza ai fini reddituali od Iva

Sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici:


**Art. 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014**

*“Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'[art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357](#), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489”.*



*“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.*

Dunque, nonostante il disallineamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni a i fini delle imposte dirette e dell'Iva, per ragioni di semplificazione ed uniformità del sistema, **il momento di conclusione del processo di conservazione dei documenti fiscali coincide con il 3° mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione reddituale e quindi entro il 31 dicembre di ciascun anno.**

- N.B.**
- La stessa tempistica vale per i contribuenti con esercizio a cavallo, con conservazione da completarsi entro il 3° mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione reddituale.
  - È possibile portare direttamente in conservazione elettronica, senza necessità di materializzarli su carta per la loro validità giuridica ,le fatture e le bolle doganali ricevute in formato elettronico, ad esempio in formato pdf  *Si tratta di documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici per i quali, alla luce delle modifiche al CAD, non è necessario procedere alla loro stampa trattandosi di documenti che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*



# *Grazie...*



Via Giambattista Vico, 22  
00196 Roma (RM)  
[www.studiosantacroce.eu](http://www.studiosantacroce.eu)



[info@studiosantacroce.eu](mailto:info@studiosantacroce.eu)



+39 06.32.11.13.94 / 06.32.23.241  
Fax +39 06 3250.6147